

REGISTRO delle IMPRESE

**Guida
alla
Vidimazione dei libri
sociali e dei registri**

Sommario

<u>Sommario.....</u>	2
<u>Premesse.....</u>	3
<u>Competenza in materia di vidimazione.....</u>	4
<u>Competenza della Camera di Commercio.....</u>	4
<u>Competenza del notaio.....</u>	4
<u>Modulistica.....</u>	5
<u>Predisposizione dei libri da presentare.....</u>	5
<u>Libri per i quali la bollatura è obbligatoria.....</u>	6
<u>Libri per i quali la bollatura è facoltativa.....</u>	6
<u>Registri previsti in materia ambientale.....</u>	7
<u>Tenuta di libri e registri con strumenti informatici.....</u>	8
<u>VI.VI.FIR – Vidimazione virtuale dei formulari di identificazione dei rifiuti.....</u>	8
<u>Costi.....</u>	9
<u>Diritti di segreteria.....</u>	9
<u>Imposta di bollo.....</u>	9
<u>Tassa di concessione governativa.....</u>	10
<u>Casi particolari.....</u>	11
<u>Registro contabilità lavori di cantiere in caso di appalto ente pubblico.....</u>	11
<u>Start up innovative.....</u>	11
<u>Registro-giornale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.....</u>	11
<u>Registro del commissario liquidatore.....</u>	12
<u>Società cooperative edilizie.....</u>	12
<u>Trasformazione natura giuridica.....</u>	12
<u>Deposito temporaneo rifiuti (ex art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006).....</u>	12
<u>Efficacia probatoria delle scritture contabili.....</u>	13
<u>Tabella riassuntiva tasse, imposta di bollo e diritti di segreteria.....</u>	14

Premesse

In questa guida sono riportate tutte le informazioni utili per la vidimazione e bollatura di libri sociali e registri.

La restituzione dei libri bollati è immediata nei limiti del possibile; nel caso in cui per particolari esigenze organizzative vi sia l'impossibilità di effettuare la bollatura contestualmente alla richiesta, questa verrà effettuata il prima possibile e comunque entro il termine massimo di 30 giorni, dietro esibizione della ricevuta. In ogni caso la data di bollatura coincide con quella del giorno di presentazione della richiesta.

Il servizio è prestato dal lunedì al venerdì, senza appuntamento, con i seguenti orari:

Sede di Pistoia, Corso Silvano Fedi, 36 Tel. 0573/991439-452-457-458-462-464-470-478 registro.imprese.pistoia@ptpo.camcom.it	Lunedì-Venerdì: ore 8.30/12.45 Martedì e Giovedì: ore 14.30/15.45
Sede di Prato – Via del Romito, 71 0574/612772 registro.imprese.prato@ptpo.camcom.it	Lunedì-Venerdì: ore 8.30/12.45 Lunedì e Giovedì: ore 14.30/15.45

Competenza in materia di vidimazione

Competenza della Camera di Commercio

In linea generale gli uffici del Registro delle imprese delle Camere di Commercio hanno competenza per la vidimazione di libri sociali e registri di soggetti aventi sede legale nella provincia, anche se non iscritti, come nel caso di associazioni, fondazioni ed enti morali che non svolgono attività d'impresa. Per i soggetti non iscritti l'Ufficio potrà procedere alla bollatura solo nel caso in cui la stessa sia prevista espressamente da norme, non potendo per tali soggetti applicarsi gli articoli 2215 e 2218 del Codice Civile in materia di bollatura facoltativa.

In caso di imprese plurilocalizzate, cioè strutturate con una sede legale e una o più unità locali, anche di competenza di Camere di Commercio diverse, l'Ufficio del Registro delle imprese competente per la bollatura dei libri sociali e dei registri è quello della sede legale. Fanno eccezione i libri relativi alle sedi secondarie, che possono essere presentati anche alla Camera di Commercio della provincia di tale sede.

Per la bollatura di libri di società non ancora iscritte nel Registro delle Imprese va presentata copia della dichiarazione del notaio attestante la data di costituzione della società e l'ubicazione della sede legale.

Le imprese localizzate nelle province di Pistoia e di Prato devono recarsi presso gli uffici della relativa provincia.

Non rientrano nella competenza delle Camere di Commercio alcuni libri e registri per i quali è stabilita dalla legge la competenza di altre pubbliche amministrazioni, quali ad esempio:

- libro matricola
- libro paga
- registro presenze
- registro infortuni
- registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellatori, orafi
- registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti di antiquariato
- registro delle operazioni giornaliere per i fabbricanti e commercianti di armi
- Registro delle aziende che detengono animali
- Registro di carico e scarico degli autoveicoli

Competenza del notaio

La vidimazione può essere effettuata, in alternativa rispetto al Registro delle imprese, anche dal notaio.

Modulistica

Per la richiesta di bollatura di libri e registri presso gli uffici camerali non è richiesta la compilazione di alcun modello.

La richiesta può essere presentata anche da un incaricato dell'impresa.

In passato erano previsti due distinti modelli, uno da usare presso le Camere (modello L2) e uno riservato ai Notai per comunicare alle Camere le operazioni di bollatura del libro giornale e inventari eseguite (modello L1), ai fini del controllo della numerazione progressiva. A partire dal 25 ottobre 2001, tutte le bollature eseguite da notaio relativamente al libro giornale e al libro degli inventari, non essendo più obbligatorie, non devono essere comunicate all'Ufficio del Registro delle imprese.

Predisposizione dei libri da presentare

I libri sociali e i registri a fogli mobili devono riportare su ogni pagina almeno i seguenti dati: ragione sociale o denominazione, codice fiscale, tipo di libro o registro, numero progressivo di pagina. In caso di vidimazione del libro giornale e del libro inventari occorre indicare anche l'anno **in corso**.

La numerazione può essere eseguita sia per pagina singola che su entrambe le facciate. Il retro della pagina non numerato deve essere annullato con una barra trasversale sulla pagina in quanto non utilizzabile. Non si accettano libri con la numerazione cancellata o modificata.

I libri sociali rilegati ad anelli devono essere consegnati sganciati per consentire una più rapida bollatura e, quindi, restituzione degli stessi.

Nei **libri rilegati** i dati identificativi dell'impresa ed il tipo di libro o registro, vanno riportati sulla copertina o sull'ultima pagina numerata.

Le marche da bollo e i diritti di concessioni governative (ove dovuti) devono essere applicati sull'ultima pagina utile intestata e numerata.

Le **società di capitali** che presentano i libri per la vidimazione dovranno allegare **copia del Modello F24**, oppure originale della ricevuta e dell'attestazione del bollettino postale, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa.

Libri per i quali la bollatura è obbligatoria

L'obbligo della bollatura e vidimazione sussiste per alcuni libri delle società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società estere con sede secondaria sita nella provincia, società in accomandita per azioni e società consortili) e per le società cooperative.

A norma degli artt. 2421 e 2519 del Codice Civile le **S.p.A.** e le **Società Cooperative** sono obbligate alla bollatura e alla numerazione dei seguenti libri (elenco non esaustivo):

- libro dei soci
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies del Codice Civile

I libri sociali obbligatori per le **Società a responsabilità limitata** (e a responsabilità limitata semplificata) previsti dall'art. 2478 del Codice Civile sono:

- libro delle decisioni dei soci;
- libro delle decisioni degli amministratori;
- libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.

Libri per i quali la bollatura è facoltativa

L'art. 8 della Legge n. 383 del 18/10/2001 ha soppresso l'obbligo della bollatura, fermo restando l'obbligo della numerazione progressiva, per i seguenti libri:

- libro giornale
- libro inventari
- libri previsti dalla normativa fiscale

Pertanto per tali libri la bollatura è facoltativa.

Il **libro giornale** e il **libro degli inventari** sono soggetti al solo obbligo della numerazione progressiva prima di essere messi in uso. Tale numerazione dovrà essere annuale ed è sufficiente

che avvenga anteriormente all'utilizzo di ciascuna pagina. Nel caso sia richiesta la bollatura, i libri contabili, prima di essere messi in uso, oltre che numerati progressivamente in ogni pagina, devono essere:

- in regola con l'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa come di seguito specificato;
- bollati su ogni foglio dall'ufficio del Registro delle imprese o da un notaio, i quali dichiarano nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Anche la bollatura dei registri IVA (art. 39 c. 1 D.P.R. 633/1972) e dei registri contabili previsti dal D.P.R. 600/1973 (Art. 22 c. 1 D.P.R. 600/1973) è facoltativa; resta l'obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine, prima di essere messe in uso. Qualora non venga richiesta la bollatura, la tenuta dei suddetti registri è esente dall'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa.

Registri previsti in materia ambientale

Il D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) prevede due tipologie di documenti:

- il Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (art. 190 del D. Lgs. 152/2006, Codice dell'ambiente);
- i formulari di identificazione dei rifiuti trasportati (FIR, previsti dall'art. 193 del Codice dell'ambiente).

Con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), previsto dal Decreto 4 aprile 2023, n. 59, **Regolamento recante: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”**, i formulari di identificazioni dei rifiuti (FIR), a partire dal 13 febbraio 2025, devono essere obbligatoriamente tenuti e vidimati digitalmente tramite un'apposita applicazione del sistema RENTRI (www.rentri.gov.it), utilizzabile dagli operatori iscritti o registrati, che assegna un codice univoco e genera il FIR in formato digitale. I soggetti non iscritti devono registrarsi nell'area dedicata per poter emettere, vidimare e gestire i nuovi modelli di Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) cartaceo. L'accesso a questa area avviene tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS), e consente di accreditare l'azienda, e di creare e vidimare il formulario digitale, per poi scaricarlo in formato PDF, pronto per essere compilato manualmente.

Anche il registro cronologico di carico e scarico, in seguito all'iscrizione al RENTRI, deve essere tenuto e vidimato esclusivamente in modalità digitale.

Gli operatori possono tenere il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale:

a) con i propri sistemi gestionali, consultando a tal fine le seguenti Modalità Operative, approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023, e pubblicate sul sito del RENTRI:

- **Modalità Operativa 8 “Modalità operative per la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico”**, che illustra come effettuare la vidimazione digitale del registro;

- **Modalità Operativa 17 “Specifiche tecniche”**, che illustra quali regole tecniche devono essere seguite per la tenuta del registro in modalità digitale;
- **Modalità Operativa 18 “Requisiti per l’interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori”**, che fornisce, agli operatori ed alle strutture tecniche informatiche di cui si avvalgono per lo sviluppo dei sistemi gestionali, i requisiti minimi necessari per consentire il collegamento applicativo tra il sistema gestionale dell’operatore e la piattaforma telematica RENTRI;

b) con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, consultando la **Modalità Operativa 15 “Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico”**, che illustra le operazioni necessarie ai fini della trasmissione dei dati al RENTRI, assolvendo contestualmente agli obblighi di vidimazione e compilazione del registro.

L’obbligo di tenuta del registro digitale è graduale:

- dal 13 febbraio 2025 per operatori professionali e grandi imprese;
- dall’iscrizione nel RENTRI per imprese da 11 a 50 dipendenti (iscrizione che deve avvenire tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025);
- dall’iscrizione nel RENTRI per le altre imprese obbligate alla tenuta del registro (iscrizione che deve avvenire tra il 13 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026).

Fino al 13 febbraio 2026 i soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI possono tenere il registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando comunque i nuovi modelli, scaricabili dal portale RENTRI, e da vidimare presso la Camera di Commercio competente prima di inserire la prima annotazione. Per questi registri non è dovuta la tassa di concessione governativa, né l’imposta di bollo.

Tenuta di libri e registri con strumenti informatici

La legge 28 gennaio 2009 n. 2 ha modificato l’art. 2215 bis del Codice Civile prevedendo la possibilità di predisporre e tenere, con strumenti informatici, i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura e dalla dimensione dell’impresa.

La formulazione estremamente ampia dell’art. 2215-bis del Codice Civile implica che il regime di dematerializzazione possa trovare applicazione con riferimento:

- alle scritture contabili obbligatorie ai fini civilistici, di cui all’art. 2214 del Codice Civile (libro giornale, libro degli inventari, ecc.);
- alle scritture contabili richieste dalla normativa tributaria (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili, ecc.);
- ai libri sociali obbligatori di cui all’art. 2421 del Codice Civile (libro dei soci, libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o dei revisori, ecc.).

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso

quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

La Camera di Commercio di Pistoia-Prato ha pertanto attivato il servizio "Libri digitali" che offre la possibilità di gestire e conservare in forma digitale i libri dell'azienda, sinora tenuti in forma cartacea, direttamente su files, i quali costituiscono a tutti gli effetti documenti originali.

La tariffa di accesso al servizio è pari a euro 50/anno/impresa (IVA esclusa) a prescindere dal numero di libri e dall'entità dello spazio occupato. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito:

<https://libridigitali.camcom.it/>

Costi

Diritti di segreteria

Per ogni libro o registro, previsto dalla normativa o tenuto volontariamente dall'impresa, di cui si chiede la vidimazione presso il Registro delle Imprese è dovuto, all'atto della consegna presso l'ufficio, un diritto di segreteria per un importo pari a € 25,00. Il pagamento può avvenire allo sportello solo in modalità elettronica tramite Pagobancomat, Postamat e Carte di Credito (escluse American Express e Diners). Su richiesta dell'impresa può essere emesso un avviso di pagamento PagoPA che dovrà essere saldato prima della presentazione dei libri allo sportello.

Il pagamento tramite PagoPA potrà avvenire collegandosi al sito [Pagamenti online](#), oppure attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking (CBILL), gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, presso gli uffici postali e tramite l'applicazione "IO" per smartphone.

Imposta di bollo

Il pagamento dell'imposta di bollo può essere assolto mediante:

- applicazione di marche sull'ultima pagina intestata e numerata;
- versamento diretto con mod. F23 con codice tributo 458T – imposta di bollo su libri e registri (in questo caso gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina intestata e numerata).

In ogni caso l'imposta di bollo deve essere assolta prima della consegna del libro presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Gli importi dell'imposta di bollo dipendono dalla natura del soggetto e dall'assolvimento o meno in modo forfettario della tassa di concessione governativa:

- 1) per i soggetti che **assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa** (vale a dire le società per azioni, in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata, le sedi secondarie di

società estere, i consorzi e le aziende di enti locali, gli enti pubblici) **l'imposta di bollo è pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione;**

- 2) per i soggetti che non assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa (imprenditori individuali, società di persone, società cooperative, mutue assicuratrici, G.E.I.E., associazioni e fondazioni, altri enti, tra cui gli enti morali) l'imposta di bollo, qualora sia dovuta, è comunque pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione; solo in caso di vidimazione del **libro giornale e del libro degli inventari** per tali soggetti l'imposta di bollo è **maggiorata** di € 16,00, ed è pertanto pari a € 32,00 ogni 100 pagine o frazione.

Per alcuni libri o registri, o in relazione alla natura del soggetto, sono previste esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo. Oltre ai formulari di identificazione dei rifiuti e ai registri di carico e scarico, non è dovuto il bollo per repertori, libri, registri ed elenchi previsti dalle leggi tributarie (registri IVA e registri fiscali in genere), per i registri tenuti dagli organi delle procedure concorsuali, per le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ed iscritti nell'apposito registro telematico (<https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>), per le cooperative edilizie, per le cooperative sociali e gli ETS.¹.

Tassa di concessione governativa

È previsto il pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all'art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. 641/72, con le seguenti modalità.

Per i soggetti obbligati al **pagamento forfettario**:

- le società per azioni
- le società in accomandita per azioni
- le società a responsabilità limitata
- le società consortili a responsabilità limitata o per azioni
- le sedi secondarie delle società estere
- i consorzi di enti locali e le aziende di enti locali
- gli enti pubblici

L'importo è:

¹ Il Codice del Terzo Settore – Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. – ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli Enti che ne fanno parte. Il Codice istituisce il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'articolo 8, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito nella Legge 30 luglio 2025, n. 108, stabilisce che le agevolazioni fiscali per gli Enti del Terzo Settore previste dal Codice ETS entreranno in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, e saranno pertanto effettive dal 1° gennaio 2026.

Da tale data viene definitivamente abrogata la qualifica di ONLUS, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le disposizioni normative riferite alle Onlus si intendono riferite, in quanto compatibili, agli Enti non commerciali del Terzo Settore (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società), di cui all'articolo 82, comma 1, del Codice. Infatti, in previsione del venir meno della definizione di Onlus dal 1° gennaio 2026, si ricorda che le Onlus esistenti dovranno scegliere, entro il termine del 31 marzo 2026, se diventare Enti del Terzo Settore mediante iscrizione al RUNTS oppure devolvere il patrimonio accumulato a partire dall'assunzione della qualifica di Onlus.

- € 309,87 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale a € 516.456,90
- € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell'anno per il quale il versamento viene eseguito, pertanto eventuali aumenti o riduzioni dello stesso, successivi a tale data, non incidono sull'importo della tassa dovuta per l'anno in corso, bensì sull'importo della tassa dovuta per l'anno successivo.

Il versamento va effettuato esclusivamente in modalità telematica entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, Sezione Erario - Codice Tributo "7085" – Causale: "Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento. Se il soggetto è costituito nell'anno in corso, il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di c.c.p. n. 6007 intestato a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali".

I soggetti che non pagano la tassa di concessione governativa in modo forfettario sono:

- gli imprenditori individuali
- le società di persone
- le società cooperative
- le mutue assicuratrici
- i consorzi
- i G.E.I.E.
- le associazioni e le fondazioni
- altri enti, tra cui gli enti morali

Nel caso in cui questi ultimi procedano alla bollatura, la tassa da corrispondere è pari a € 67,00 ogni 500 pagine o frazione da versare con c.c.p. n. 6007 o tramite apposite marche. Essa è quindi dovuta da questi soggetti qualora venga richiesta la bollatura del libro giornale, del libro degli inventari e loro sezionali, di libri sociali e, se non esenti, per la bollatura di tutti i libri previsti da leggi speciali. In ogni caso la tassa di CC.GG. deve essere assolta prima della consegna del libro presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Casi particolari

Registro contabilità lavori di cantiere in caso di appalto ente pubblico

Il Codice degli appalti, adottato con D. Lgs. 36/2023, ha confermato quanto già previsto nel Codice precedente (D. Lgs. 50/2016) in merito all'esclusione dall'obbligo di bollatura del registro della contabilità dei lavori.

Start up innovative

In favore della Start up innovativa è prevista una ampia gamma di agevolazioni, che include alleggerimenti burocratici e fiscali per molte delle operazioni legate al Registro delle Imprese. Con risposta all'Interpello n. 253/2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può essere estesa anche alla vidimazione e alla bollatura dei libri contabili l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo di cui usufruiscono le start up innovative per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, di conseguenza le Start up, per la vidimazione dei libri sociali, **non** sono esonerate dal pagamento delle imposte di bollo e dalle concessioni governative.

Registro-giornale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

La vidimazione del Registro-giornale tenuto dalle agenzie di pratiche automobilistiche, previsto dall'art. 6 della Legge n. 264/1991, è soggetta a imposta di bollo (16 euro ogni 100 pagine, oltre 67 euro di tassa di concessione governativa ove dovuta).

Registro del commissario liquidatore

Il registro detenuto dal commissario liquidatore di società cooperative, enti e consorzi cooperativi (nel quale vengono annotate le operazioni relative alla sua amministrazione) deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio (art. 10, comma 7, L. 23/07/2009 n. 99).

Per la bollatura di ogni registro devono essere versati euro 10,00 a titolo di diritti di segreteria, e una marca da bollo di euro 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100.

Società cooperative edilizie

Le società cooperative edilizie, regolarmente iscritte nell'Albo delle società cooperative presso il Ministero dell'Industria e del Made in Italy, sono tenute al versamento di una tassa di concessione governativa pari a € 16,75 ogni 500 pagine o frazione, pagabili con c.c.p. 6007 oppure tramite apposite marche.

Le società cooperative edilizie sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di bollo. Sull'ultima pagina del libro da vidimare il legale rappresentante dovrà sottoscrivere una dichiarazione recante i riferimenti normativi che legittimano l'agevolazione relativa alle tasse di CC.GG. e l'esenzione dall'imposta di bollo.

Trasformazione natura giuridica

In caso di trasformazione da società di persone in società di capitali, nel corso dell'anno, deve essere versata la tassa di concessione governativa forfettaria, mentre, in caso di trasformazione da società di capitali in società di persone il versamento forfettario già effettuato entro marzo si

considera valido per l'intero anno ed il regime forfettario cessa di operare nell'anno successivo a quello della modifica.

Se la trasformazione è avvenuta nell'anno precedente, al momento della vidimazione verranno seguite le modalità previste per la natura giuridica dell'impresa nell'anno in corso.

[Deposito temporaneo rifiuti \(ex art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006\)](#)

In presenza di un deposito temporaneo di rifiuti, per ottenere la vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti occorre l'apertura di una unità locale quale deposito temporaneo. Alla pratica telematica, da trasmettere al Repertorio Economico Amministrativo, non è necessario allegare alcuna documentazione comprovante la disponibilità dell'area. L'articolo 185-bis del Codice dell'ambiente indica che il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima dello smaltimento, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, è effettuato come deposito temporaneo, con il rispetto delle condizioni specificate nell'articolo stesso.

[Efficacia probatoria delle scritture contabili](#)

Il tema dell'efficacia probatoria delle scritture contabili è trattato dall'art. 634 c.p.c. e dall'art. 2710 c.c.

L'art. 634 c.p.c. dispone che, al fine dell'ottenimento di un decreto ingiuntivo, "... per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale sono altresì prove idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture". Si precisa, per completezza, che questa norma indica anche altre prove utili per l'emissione del decreto ingiuntivo. L'art. 2710 c.c. prescrive che "I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa".

Entrambe le norme quindi richiedono che il libro giornale ed il libro degli inventari siano bollati al fine di ottenere un decreto ingiuntivo o di avere forza probatoria in una causa intercorrente tra imprenditori in ragione dei loro rapporti commerciali, sottponendo gli stessi all'onere della bollatura facoltativa. Ove non bollati, un loro estratto autentico potrebbe valere al più come prova liberamente valutabile dal giudice, in quanto non più prova legale.

Come da sentenza n. 105/2011 della Corte di Cassazione, le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, e, pertanto, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette comunque, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili ed idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (Cass. n. 3188/2003, n. 1715/2001, n. 3108/96).

Tabella riassuntiva tasse, imposta di bollo e diritti di segreteria

FORMA GIURIDICA	TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE	IMPOSTA DI BOLLO	DIRITTI DI SEGRETERIA
SOCIETÀ DI CAPITALI	€ 309,87 (oppure € 516,46 se il capitale sociale, al 1° gennaio, supera € 516,496,90) pagabili annualmente con Mod. F24 codice tributo 7085. Per le imprese di nuova costituzione con bollettino c/c n. 6007(Ufficio del Registro – tassa cc.gg.)	€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione, in marche da bollo da applicare sull'ultima pagina numerata.	€ 25,00 a libro
SOCIETÀ CONSORTILI			
AZIENDE SPECIALI (con fondo di dotazione L. 142/90)			
CONSORZI TRA ENTI			
SOCIETÀ DI PERSONE	€ 67,00 per ogni 500 pagine o frazione, pagabili sul c/c 6007 “Ufficio del Registro – Tassa cc.gg. Libri sociali” oppure con marche da bollo da “Concessioni Governative e passaporti” da applicare sull'ultima pagina numerata.	€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione, in marche da bollo da applicare sull'ultima pagina numerata. <u>Nel caso si desideri vidimare il LIBRO GIORNALE o il LIBRO INVENTARI l'importo di cui sopra è raddoppiato.</u>	€ 25,00 a libro
FONDAZIONI (NO ETS)			
SOCIETÀ COOPERATIVE			
DITTE INDIVIDUALI			
CONSORZI TRA IMPRESE			
MUTUE ASSICURAZIONI			
ENTI NON ECONOMICI			
AZIENDE OSPEDALIERE			
AZIENDE SOCIO SANITARIE			

FORMA GIURIDICA	TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE	IMPOSTA DI BOLLO	DIRITTI DI SEGRETERIA
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE	ESENTE	€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione.	€ 25,00 a libro
FEDERAZIONI SPORTIVE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA FINE DI LUCRO RICONOSCIUTI DAL CONI	€ 67,00 per ogni 500 pagine o frazione (se non effettuano il pagamento annuale forfattario)	ESENTE	€ 25,00 a libro
<hr/>			
ETS – COOPERATIVE SOCIALI	ESENTE	ESENTE	€ 25,00 a libro
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CIRCOLI	Sono equiparate alle società di persone se non fruiscono dell'esenzione (vedi D.Lgs. 117/2017)		€ 25,00 a libro
COOPERATIVE EDIFICATRICI	Tasse di cc.gg. ridotte a ¼ (€ 16,75 con dichiarazione scritta dell'amministratore – agevolazione ai sensi del R.D. 1165/1938 art. 147	Imposta di bollo esente (gli estremi devono essere scritti sull'ultima pagina) – esenzioni di cui all'art. 66, comma 6 bis, D.L. 331/1993 e Legge di conversione n. 427/1993.	€ 25,00 a libro
<hr/>			
REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI TRASPORTATI (fino al 13 febbraio 2026)	ESENTE	ESENTE	€ 25,00 a libro